



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05/04/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Procedura di valutazione impatto ambientale. Società IKONA ITALIA.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La ditta IKONA ITALIA S.r.l., P.IVA 02697090732 con sede legale in Grottaglie (TA) alla Via Messapia n. 35/B, legalmente rappresentata dal sig. Sota Lefter nato a Risili-Vlora (ALB) il 19/09/1956, con nota acquisita al prot. prov.le n. 25211/A del 18/04/2011 presentava richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 11/2001 e del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, già esistente, ubicato in agro di Taranto alla Via Appia Km 641. All'istanza allegava studio di impatto ambientale, relazione tecnica, sintesi non tecnica ed elaborati tecnici.

L'intervento è sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale in quanto ricompreso nell'allegato A - Interventi soggetti a via obbligatoria, elenco A.2 - Progetti di competenza della provincia, lettera A.2 f, ovvero: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997". L'impianto in questione risulta già realizzato su di una superficie di circa 24.700 mq interamente recintata. Il sito in esame ricade in "Zona Industriale - C1" del Piano Regolatore vigente del Comune di Taranto ed è individuato al Catasto Terreni del Comune di Taranto al foglio di mappa n.134, p.lle 80 (parte), 81, 82, 96 (parte), 97 (parte) e 109 (parte) (vedi tavole I 16 e I 17 allegate alla presente).

La ditta intende svolgere le attività di recupero riportate nell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 04/2008 e succ. mod., quali:

- R13 dell'allegato C del D. Lgs. 152/2006: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),
- R4 dell'allegato C del D. Lgs. 152/2006: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici,
- D15 dell'allegato B alla Parte Quarta Quarta del D. Lgs. 152/06: Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti".

per un quantitativo complessivo pari a 300.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi (materiali di ferro e loro leghe) ed altri materiali plastici (paraurti).

Le attività interne o correlate che vengono svolte nell'impianto riguardano principalmente la frantumazione e flottazione di rottame già bonificato, da avviare agli utilizzatori.

Descrizione dell'intervento

La Ikona Italia S.r.l. intende effettuare l'attività di messa in riserva (operazioni [R13] e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di demolizione di autoveicoli, veicoli a motore, di

rimorchi e simili (operazioni [R4]) nell'impianto già esistente ubicato lungo la S.S. Appia al Km 641.

Tutte le operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività saranno effettuate in loco e svolte nel rispetto dei principi generali dettati dagli art. 177 e 178 del già citato D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

I materiali sottoposti a recupero possono essere descritti come segue:

- Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
- Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili;
- Parti di mezzi rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 5.02.97 n.22 e s.m.i.;
- Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio o di rame ricoperto.

Nel luogo di produzione i materiali da recuperare vengono ispezionati e se rispondenti alle tipologie autorizzate si procede alla raccolta ed al trasporto presso l'impianto della IKONA ITALIA dove vengono recuperati secondo varie modalità a seconda della tipologia del rifiuto.

In tal caso il materiale trattato, selezionato e separato in base alla tipologia d'uso, viene venduto in funzione della richiesta come materiale per l'industria metallurgica.

L'attività si svolgerà su di un'area di terreno avente una superficie complessiva di circa 24.700 mq, totalmente pianeggiante e ben collegata alla rete viaria essendo prospiciente alla S.S. n. 7 Taranto - Massafra.

L'impianto risulta suddiviso in cinque aree principali:

- area di messa in riserva dei rifiuti (comprendente un'area di conferimento) (operazione R13)
- area di lavorazione A (frantumazione - operazione R 4)
- area di lavorazione B (flottazione a secco e umido - operazione R 4)
- area deposito temporaneo dei rifiuti
- area di stoccaggio del materiale recuperato

Nel complesso le strutture consistono in:

- un capannone in acciaio e lamiera, all'interno del quale si effettua il trattamento di flottazione a secco/umido;
- un mulino esterno per la frantumazione dei rifiuti;
- una cabina di trasformazione elettrica;
- In locale pesa, servizi igienici e guardiania, posto all'ingresso dell'impianto;
- Un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche ricadenti sull'area dell'impianto e sul capannone (le superfici transitabili sono tutte impermeabili).

Tutta l'area dello stabilimento risulta inoltre essere recintata e illuminata.

Le aree dell'impianto non più utilizzate, autonome e momentaneamente dismesse, saranno separate dall'area interessata mediante una paratia in lamiera grecata barriera con cordolo in calcestruzzo cm 30 x 20.

Descrizione del ciclo produttivo

Le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi avverranno per fasi successive all'interno dei seguenti impianti:

- Impianto di frantumazione;
- Impianto di flottazione a secco;
- Impianto di flottazione a umido.

Impianto di frantumazione

Lo scopo principale dell'impianto di frantumazione, ubicato all'esterno, è di ridurre in piccoli pezzi il rottame in ingresso (rottame automobilistico, ferro leggero o pressato ed altro materiale come da codici

autorizzati), pulirlo dal materiale di scarto (gomma, plastica, ecc.) e successivamente separare il rottame di ferro da tutti i metalli non ferrosi.

I prodotti che si ottengono alla fine del procedimento sono i seguenti:

- rottame di ferro (detto proler);
- metalli non ferrosi (alluminio, rame, ottone, zinco, acciaio inox, zama e altre leghe in genere);
- materiale di scarto (gomma, gommapiuma, plastica, ecc.).

L'azione meccanica dei martelli produce polveri che vengono abbattute con un sistema di aspirazione e accumulo sui filtri (un tubo di aspirazione aspirerà le polveri generate dalla frantumazione del rottame e le convoglierà nel ciclone per l'abbattimento delle parti più pesanti, mentre le parti più leggere presenti nell'aria saranno accumulate su un sistemi di filtri, riducendo la quantità di polveri emesse in atmosfera dal camino di scarico).

Il mulino è inoltre dotato di cabine di comando, computer, quadri elettrici e servizi.

Impianto di flottazione a secco

L'impianto di flottazione a secco, così come quello di flottazione a umido, si trova all'interno del capannone in acciaio e lamiera posto al centro dell'area dell'impianto. L'impianto consta di due lavorazioni quali:

1. vagliatura
2. separazione densimetrica a secco mediante aria

L'impianto di flottazione a secco, è idoneo alla separazione e all'arricchimento densimetrico a secco dei metalli di piccola pezzatura ed ha una capacità di produzione massima di 7-8 t/h.

Anche in questo caso è necessario l'utilizzo di un depolveratore a secco tipo FMJ 243, completo di pacco filtrante con maniche in PPL, adatto per il trattamento del materiale proveniente dalla macchina separatrice densimetrica (in tal caso si riducono le quantità di polveri convogliate in atmosfera dal camino di scarico).

Impianto di flottazione a umido

L'impianto di separazione a umido permette di separare i materiali tenendo conto della loro densità.

Il processo avviene mediante un tamburo ove il materiale viene convogliato e messo a galleggiare all'interno di un bagno di ferro-silicio, capace di esaltare le differenze di densità insite in ciascun materiale. L'impianto è progettato per separare i materiali pesanti non ferrosi dai leggeri con pezzature che vanno da 8 a 125 mm ed ha una capacità di 4/6 ton/h.

La miscela utilizzata è costituita da acqua e ferro silicio in polvere, in proporzioni tali da raggiungere una densità di circa $2,90 \div 3,00 \text{ kg dm}^{-3}$, mentre l'alluminio ha un peso specifico di circa $2,7 \text{ kg dm}^{-3}$. Il peso specifico della torbida pesante è monitorato e mantenuto ai valori preimpostati mediante l'aggiunta di acqua o di ferrosilicio, secondo i casi. La vasca di sedimentazione andrà pulita una volta alla settimana. La produzione di fanghi nei due turni di lavorazione è di 2,0 metri cubi alla settimana, a seconda del grado di imbrattamento del materiale alimentato. La lavorazione avviene all'interno del capannone.

Quantità e descrizione dei materiali trattati

La quantità totale di rifiuti che la Società intende trattare (operazione R4 + operazione R13) è stimata in 300.000 t/anno. Considerando un peso specifico medio di 6 t per mc (si va da 2,7 t/mc per l'alluminio a 7,8 t/mc per il ferro) di materiale recuperato si ha un totale pari a circa mc 50.000. Considerando 320 giorni lavorativi si ha un quantità giornaliera indicativa di materiale recuperato pari a 937,5 t/giorno.

Le tipologie di rifiuti da recuperare e le operazioni a cui saranno sottoposti sono quelle riportate nella tabella dello SIA.

Quadro di riferimento programmatico

In base a quanto previsto nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del comune di Taranto, l'area in oggetto ricade in "Zona Industriale - C1" e pertanto risulta essere idonea allo svolgimento dell'attività in

essere. Il terreno su cui è ubicata l'area è distinto in catasto terreni al F.M. 134, p.lle 80 (parte), 81, 82, 96 (parte), 97 (parte) e 109 (parte).

L'area in questione non è compresa nel perimetro dei S.I.C. e Z.P.S. che insistono sul territorio regionale né in aree protette ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 19/07.

Con riferimento a quanto stabilito nel P.U.T.T./P, il sito dove è localizzato lo stabilimento della IKONA ITALIA non è soggetto ad analisi da parte dello stesso Piano, relativamente alle norme contenute di cui al Titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" in quanto ricade in area industriale (Zona C1 secondo il PRG del Comune di Taranto) e non rientra in nessuno dei vincoli previsti dallo stesso Piano.

Il sito di che trattasi non ricade in zone a pericolosità geomorfologica ed a rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia.

Secondo i criteri localizzativi dell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009, l'impianto risulta essere ubicato in un'area per la quale il Piano non prevede alcun grado di prescrizione vincolante ed escludente.

Sintesi degli impatti

Si riporta di seguito quanto evidenziato nello SIA relativamente ai potenziali impatti generati dall'intervento.

Aria

Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate presenti nell'impianto sono quelle relative ai due camini di scarico dell'aria depolverata, limitatamente al mulino di frantumazione e al processo di flottazione a secco, che avviene all'interno del capannone.

Entrambi gli impianti sono dotati di sistemi di abbattimento delle polveri, attraverso l'aspirazione e successivo accumulo su dei filtri a maniche in PPL, che garantiscono l'abbattimento delle polveri prodotte durante il processo di frantumazione e flottazione a secco dei rifiuti metallici, pari al 75 % e rappresentando quindi la migliore tecnologia disponibile sul mercato in accordo alle direttive comunitarie sulle BAT (Best Available Techniques). Risultano quindi rispettati non solo i limiti imposti dalla normativa di riferimento, che nella fattispecie è l'allegato 1 alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e sss. mm. li., ma anche l'ulteriore riduzione del 20% imposta dalla L.R. 7/99 per gli impianti ricadenti in Aree a Elevato Rischio di Crisi Ambientale, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 luglio 1986 n. 349.

Inoltre è prevista la collocazione di n. 3 deposimetri (tipo DepoBulk) all'interno del perimetro dell'impianto per valutare in continuo le polveri totali depositate oltre alla parte insolubile di esse allo scopo di accertarne la presenza eventuale di metalli.

Emissioni diffuse

Nell'impianto le uniche fonti di emissione diffuse potrebbero essere costituite dai residui che derivano principalmente dalla frantumazione dei rottami fuori uso e dalla movimentazione dei rifiuti in ingresso nell'impianto e dei materiali recuperati in attesa di essere commercializzati. Tuttavia trattandosi di rifiuti e/o materiali recuperati di natura ferrosa, con una pezzatura medio/grande, è improbabile che la loro movimentazione generi residui polverulenti.

Le uniche emissioni diffuse di inquinanti in atmosfera imputabili all'attività dell'impianto, sono rappresentate quindi dagli scarichi degli automezzi di trasporto e movimentazione dei materiali. Tali emissioni saranno minimizzate attraverso la manutenzione e la revisione periodica degli automezzi. Verranno effettuati inoltre controlli analitici delle emissioni con frequenza semestrale e i valori ottenuti saranno trascritti negli appositi registri, così come gli interventi di manutenzione dell'impianto di depolverizzazione.

Impatto da traffico

L'area si colloca a circa 60 metri a sud della SS 7 Appia, che collega Taranto a Massafra sul lato destro in direzione Taranto, e a circa 2.000 metri a nord dalla SS 106 "Ionica", con accesso dalla Strada Statale Appia, n. 7 (E 843), tramite un cancello principale posto su strada privata accessibile dalla suddetta statale.

La fase di esercizio e gestione dell'impianto non comporterà un incremento significativo del traffico indotto sulle strade a servizio dell'impianto, in quanto è stato calcolato un numero di mezzi totali annui in uscita pari a 10.000 mezzi/anno (circa 31 mezzi al giorno).

È da tenere in considerazione, inoltre, che nelle aree esiste già una circolazione di automezzi generata dalle attività presenti e quindi l'aumento di traffico indotto dall'impianto in esame, non altera il quadro attuale.

Acqua

Nella fase di esercizio gli impatti ascrivibili possono essere relativi agli effluenti liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull'area. In particolare è possibile distinguere tra: Acque prodotte dalle attività dell'impianto:

- acque reflue originate dai servizi igienici e per usi domestici. Acque di origine meteorica:
- acque raccolte dai piazzali;
- acque ricadenti sul capannone dove avvengono i trattamenti di flottazione a secco/umido.

Acque reflue originate dai servizi igienici e per uso domestico

Le acque di scarico provenienti dai servizi igienici e per usi domestici relativi agli uffici e locale pesa, sono convogliati verso un impianto Imhoff dedicato per poi essere smaltite mediante autospurghi verso altri impianti di depurazione autorizzati.

Acque reflue di origine meteorica

Tutte le aree presenti all'interno dello stabilimento su cui avviene l'attività di recupero rifiuti e il transito dei mezzi sono rivestite in calcestruzzo e presentano un sistema di raccolta acque meteoriche. Tali acque di dilavamento dei piazzali, così come quelle ricadenti sul capannone posto al centro dell'area di transito dei mezzi, sono convogliate in apposita vasca di accumulo a tenuta stagna.

La Società prevede di smaltire le acque meteoriche, opportunamente trattate, negli strati superficiali del suolo a mezzo di un sistema di trincee drenanti, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Suolo e sottosuolo

La contaminazione del suolo e sottosuolo, durante la fase di esercizio dell'impianto, potrebbe potenzialmente verificarsi in caso di rilascio accidentale delle acque contaminate entrate in contatto con i rifiuti in ingresso nell'impianto.

Tuttavia, al fine di evitare possibili fenomeni di contaminazione, è stato realizzato un idoneo ed adeguato sistema di captazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali relativi alle aree di lavorazione, conferimento e messa in riserva dei rifiuti. Si specifica, inoltre, che le aree a cielo aperto dell'impianto (area di transito e manovra, area di messa in riserva, area di lavorazione, area di deposito temporaneo) sono caratterizzate da pavimentazione con pavimento industriale in calcestruzzo impermeabile per evitare possibili fenomeni di contaminazione del suolo. Le acque di queste aree sono raccolte in apposite vasche di accumulo per essere trattate e recuperate o allontanate mediante autospurghi verso altri impianti autorizzati senza che queste finiscano nel sottosuolo.

I presidi sopra descritti consentono di affermare che non vi sarà alcun pericolo di interazione dell'attività di recupero con il suolo e il sottosuolo (oltre che con la falda).

L'area interessata dall'impianto non risulta, inoltre, essere soggetta a vincolo idrogeologico.

Vegetazione, flora e fauna

Trattandosi di un impianto esistente ed in relazione al locale sistema ecologico riscontrato nel territorio di riferimento si ritiene che l'area su cui insisterà l'attività di recupero della Ikona Italia s.r.l., non apporterà modifiche compromettenti in modo pregiudizievole, al mantenimento della flora e allo status di presenza della fauna frequentante tale habitat. L'area di indagine appare a basso valore floristico in quanto trattasi di Zona Industriale con un livello di antropizzazione a carattere insediativo-produttivo discreto, e priva di vegetazione di particolare valore naturalistico. Difatti il sito oggetto di studio non rientra all'interno di alcuna ZPS, SIC, zona floristica e faunistica protetta, né interessata da divieto di caccia. Si ricorda inoltre che l'area interessata dall'attività in esame non è soggetta a vincolo faunistico e non presenta specie o habitat di interesse comunitario ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE, Direttiva "Habitat" e 79/409/CEE, Direttiva "Uccelli".

Paesaggio

Per quanto riguarda gli effetti sulla struttura del paesaggio si può rilevare che la maggiore azione di impatto visivo è da ricondurre all'intrusione visiva dovuta allo sviluppo in altezza ed alle dimensioni del capannone dove avviene il trattamento a secco/umido dei rottami metallici.

Esso è stato già realizzato in acciaio e lamiera, con copertura a doppia pendenza e si sviluppa con altezza massima di 12,30 m e altezza di gronda di 9,30 m.

Anche il camino di scarico del depolveratore che raggiunge l'altezza di 12 metri è già esistente. Pertanto, l'impatto sul paesaggio rispetto alle condizioni attuali che determinerà l'attività di recupero che si intende svolgere nell'impianto è sicuramente da considerarsi trascurabile, anche in relazione alla condizione che l'area ricade in Zona Industriale - C1 e non è sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non è stata evidentemente riconosciuta come area cui attribuire un valore paesaggistico da tutelare.

Rumore e vibrazioni

In fase di esercizio, per il tipo di attività svolte all'interno dell'impianto (operazioni di frantumazione e flottazione a secco/umido dei rottami metallici) si esclude il superamento dei limiti imposti dalla normativa per tali aree, come meglio riportato nella Relazione sulle Emissioni. Presumibilmente gli effetti dovuti alle emissioni sonore si avvertiranno nel ristretto ambito dell'impianto, nelle aree adiacenti essi tenderanno a ridursi fino ad annullarsi con l'aumentare della distanza dalla sorgente sonora.

Il rumore prodotto dall'impianto è dovuto essenzialmente alla macchina preposta alla frantumazione dei rottami metallici, che vengono così ridotti a pezzature commerciali.

Tuttavia, essa è realizzata in modo da rispettare le normative che regolamentano la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro. Le emissioni sonore previste dalla macchina frantumatrice non dovrebbero superare la soglia di 79/80 dB(A) ad una distanza di 1,5 metri. Di conseguenza, ricordando che comunque trattasi di Zona Industriale nella quale non ci sono insediamenti abitativi, si può considerare trascurabile l'impatto associato al rumore prodotto dalla macchina.

Infine a seguito dell'attività svolta all'interno dell'impianto si potranno avere due sorgenti di vibrazioni: quelle relative ai macchinari operanti all'interno dell'invaso e quelle relative alla circolazione di automezzi pesanti. Tali fonti appaiono però del tutto trascurabili sia per la distanza dell'impianto da aree residenziali che per la modesta entità delle stesse.

Procedimento istruttorio

La ditta IKONA ITALIA S.r.l., P.IVA 02697090732 con sede legale in Grottaglie (TA) alla Via Messapia n. 35/B, con nota acquisita al prot. prov.le n. 25211/A del 18/04/2011 presentava istanza per la valutazione di impatto ambientale, ex L.R. 11/2001 e D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in agro di Taranto. All'istanza allegava Studio di impatto ambientale, relazione tecnica, relazione sulle emissioni, sintesi non tecnica ed elaborati grafici.

In Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e successivi della L. 241/91 e ss.mm.ii nonché dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tenutasi in data 20.06.2011 veniva richiesto agli Enti interessati di esprimersi relativamente ad entrambi i procedimenti (autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e valutazione di impatto ambientale). In tale sede il dott. Giuseppe Chiffi, rappresentante della ASL/TA1-SISP e la dott.ssa Maiorano rappresentante del Comune di Taranto - Direzione Ambiente, si riservavano di trasmettere parere di competenza. La Conferenza veniva pertanto rinviata.

Agli atti della suddetta Conferenza veniva allegata la nota prot. n. 39561/A del 20.06.2011 dell'Autorità di Bacino della Puglia con cui comunicava che sul lotto interessato dall'intervento in oggetto non sussistono vincoli ai sensi delle NTA del PAI vigente. Nella stessa nota si consigliava, data la particolare conformazione dei suoli immediatamente a monte della porzione di territorio oggetto di intervento, di adottare provvedimenti idonei ad evitare possibili concentrazioni di scorrimenti superficiali.

Con nota prot. n. 72/E del 23/06/2011, acquisita al prot. prov.le n. 42207/A del 29/06/2011, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto comunicava che l'area interessata dalle opere in progetto non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 e segnalava "la necessità che per tutte le opere che comportano interferenze con il sottosuolo sia predisposto un servizio continuativo di sorveglianza archeologica, da affidare, a totale carico del richiedente, ad archeologi, società o cooperative di archeologi esterni a questo Ufficio in possesso di idoneo curriculum, da sottoporre al preventivo vaglio della scrivente, cui compete la direzione tecnico-scientifica di tutte le operazioni connesse con l'ambito archeologico"

Nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 25/07/2011 venivano acquisita agli atti copia dell'avvenuto deposito di avviso pubblico sul quotidiano locale "Taranto Cronaca" del 11.06.2011, sul quotidiano "Democrazia Cristiana" del 30.06.2011 e copia della pubblicazione sul BURP n. 103 del 30.06.2011. Stante la necessità di acquisire i pareri non ancora pervenuti la Conferenza veniva rinviata.

Il Dipartimento di Prevenzione - SPESAL con nota prot. n. 4648 del 25 luglio 2011, acquisita al prot. prov.le n. 48902/A del 26/07/2011, esprimeva parere favorevole subordinato alle seguenti condizioni, la cui inosservanza renderà il parere nullo: "- che ogni variazione, da apportare in fase esecutiva, sia comunicata preventivamente agli Enti rispettivamente competenti, ricevendone gli opportuni pareri favorevoli; - che nei termini di cui al precedente punto, siano presentate agli Enti competenti le denunce previste dalla normativa vigente in materia di impianti di messa a terra, di impianti e dispositivi contro le scariche atmosferiche, di rifiuti e quant'altro; - che vengano espletate tutte le formalità relative alle autorizzazioni di cui al D. Lgs. N° 152/06; - che gli impianti in genere siano conformi al Decreto n° 37 del 22 gennaio 2008 ed in particolare che quello elettrico, sia adeguato a quanto previsto negli allegati XLIX, L, LI del D.Lgs. 81/08; - che per ciascun ambiente siano rispettati tutti i parametri microclimatici così come da norme armonizzate ed in funzione della tipologia di attività, conseguiti con le modalità di cui al punto 1.9 dell'allegato IV del D. Lgs. 81/08; - che i bagni e gli spogliatoi, nonché l'acqua erogata all'interno della struttura siano conformi a quanto disposto nei punti 1.12 e 1.13 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08 ed alle condizioni disposte dal regolamento d'igiene comunale; - che sia installato un sistema di aerazione forzata nei servizi igienici privi di affaccio diretto all'esterno e che la stessa, sia collegata al sistema di alimentazione della luce, assicurando 20 ricambi/h e un funzionamento per almeno tre minuti dopo lo spegnimento; - che i pavimenti, muri, soffitti, finestre delle strutture siano conformi ai precetti di cui al punto 1.3 dell'allegato IV del D. Lgs. 81/08; - che per la tipologia della lavorazione, sia inibito il consumo dei pasti nei locali di lavoro come sancito al punto 1.11.2.4 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08, utilizzando allo scopo esclusivamente i locali con caratteristiche definite al punto 1.11.2.2 e con dotazioni previste al punto 1.11.3.1 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08; - che per i rischi connessi agli elementi mobili si provveda come previsto al punto 6 parte I dell'allegato V del D.Lgs. 81/08; - che tutte le attrezzature siano installate in moda tale da garantire ai lavoratori un agevole passaggio e movimento tra le stesse, tanto in considerazione dei precetti di cui al punto 1.8 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08; - che nelle attività di movimentazione all'interno dei fabbricati, siano utilizzati mezzi ad alimentazione elettrica e/o oleodinamici e comunque privi di emissioni di gas nocivi; - che nelle

attività non vi sia esposizione, da parte dei lavoratori, ad esalazioni o emanazioni nocive, nonché a temperature elevate e che gli inquinanti aerei (gas, vapori, pulviscolo, ecc.), eventualmente prodotti nell'attività lavorativa siano efficacemente captati nel punto in cui si originano e comunque, in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente (punto 2 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08); - che sia assicurata una illuminazione adeguata alle varie postazioni di lavoro, così come da norme armonizzate ed in funzione della tipologia di attività, conseguiti con le modalità di cui al punto 1.9 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08; - che nella movimentazione manuale dei carichi siano osservate tutte le disposizioni previste dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; - che sia osservato quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni relativamente ai dispositivi individuali di protezione; - che si ottemperi alle disposizioni previste dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 relative al rischio derivante dal rumore (capo II), e a quello delle vibrazioni (capo III); - che tutte le macchine utilizzate nel processo lavorativo nonché i componenti di sicurezza degli stessi siano conformi ai contenuti del D.P.R. n°459/96; - che siano osservate le prescrizioni previste dal Titolo V del D.Lgs. 81/08 con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro; - che sia osservato quanto previsto dal Titolo I artt. 43÷46 del D.Lgs. 81/08 (prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso), con particolare riferimento ai contenuti del D.M. n°388 del 15/07/2003; - che prima di dare inizio all'attività lavorativa sia data notizia con regolare istanza a questo servizio, per i consequenziali sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi nonché di tutte le specifiche autorizzazioni”.

Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 1265/SISP del 10/08/2011, acquisita al prot. prov.le n. 52763/A del 16/08/2011, per quanto di propria competenza ed esclusivamente sotto il profilo igienico sanitario, esprimeva parere favorevole.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 54540/A del 31/08/2011 la Società trasmetteva integrazione documentazione amministrativa.

Nella Conferenza di Servizi del 9 settembre 2011 veniva acquisita la nota dell'ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto prot. n. 43915 del 09/09/2011 con cui richiedeva alla Società chiarimenti ed ulteriori informazioni.

La Società, in riscontro alla succitata nota relativa alle richieste dell'ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto, trasmetteva documentazione integrativa con nota acquisita al prot. prov.le n. 61441/A del 26/09/2011.

Con nota prot. n. 52609 del 25/10/2011, acquisita al prot. prov.le n. 69737/A del 26/10/2011, l'ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto comunicava quanto segue: “.....omissis... non si evidenziano elementi ostativi all'attivazione dell'impianto in oggetto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, tra l'altro, già esistente ed ubicato in area destinata all'insediamento di attività produttive a condizione che: i. sia stabilito che l'attività risulti funzionale alla gestione prioritaria dei flussi di rifiuti generati nel contesto territoriale di riferimento, ovvero provinciale prima e regionale dopo: ii. sia fornita compiuta descrizione della stato attuale in cui versa l'area di proprietà della IKONA ITALIA s.r.l., con particolare riferimento alla presenza di rifiuti ed eventuali inquinamenti (dati storici), interni al perimetro di stabilimento ed esterni, se necessario, anche attraverso idoneo piano di indagini finalizzato alla valutazione della qualità del suolo e del sottosuolo ai sensi del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.; iii. nel caso in cui gli esiti delle attività di cui al punto ii. confermassero lo stato di “sito potenzialmente inquinato” le attività di caratterizzazione e tutte le quelle correlate ai sensi del D.l.vo 152/06 e ss.mm.ii. dovranno rappresentare idonea compensazione ambientale presupposta all'autorizzazione delle attività.... omissis...”

Nella Conferenza di Servizi del 2 dicembre 2011, veniva esaminato il parere succitato dell'ARPA prot. n. 52609 del 25/10/2011, stabilendo quanto segue: “...omissis....Con riferimento al p.to. “i” del

parere dell'ARPA prot. prov.le n. 69737/A del 26/10/2011, dopo un'ampia discussione, i presenti convengono che la Società prepari uno studio che chiarisca la funzione positiva dell'attività per il contesto locale connessa alla gestione dei rifiuti (codici CER) per i quali si chiede l'autorizzazione come espresso a pag. 2 punto a. del predetto parere. Con riferimento ai punti "ii" e "iii" del su citato parere, la ditta precisa, sebbene non ce sia bisogno, che la presenza di eventuali inquinanti che potrebbero riguardare l'area esterna dello stabilimento mai potrebbe essere addebitata alla Società che sino ad oggi non ha svolto nessuna attività e mai l'avrebbe potuto svolgere non essendo mai stata adottata la relativa autorizzazione di che trattasi. La Conferenza richiede come espresso al punto "ii" di fornire "compiuta descrizione dello stato attuale in cui versa l'intera area di proprietà della IKONA ITALIA s.r.l. con particolare riferimento alla presenza di rifiuti ed eventuali inquinamenti (dati storici)". Altresì dalla documentazione agli atti emerge che il superamento dei limiti vigenti al tempo delle analisi condotte dall'ex PMP ASL/1 trasmesse con nota prot. n. 1304 del 13/06/2003, interesserebbe solo aree esterne allo stabilimento."

Con nota acquisita al prot. prov.le 84750/A del 14/12/2011, la Società rispondeva a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 2 dicembre 2011

La soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota prot. n. 77124 del 22.11.2011, acquisita al prot. prov.le n. 86065/A del 19/12/2011, comunicava che l'area interessata dall'impianto in oggetto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela di propria specifica competenza ai sensi del D.l.vo 42/2004.

Il Comune di Taranto - Direzione Ambiente con nota prot. n. 1911453 del 21/12/2011, acquisita al prot. prov.le n. 88065/A del 27/12/2011, trasmetteva parere favorevole di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni: "...omissis.... Comparto ARIA: introdurre un quarto punto di campionamento mediante deposimetro (come previsto da progetto) anche nello spigolo sud del perimetro dello stabilimento; comparto GESTIONE RIFIUTI: predisporre dettagliato programma operativo di gestione dei sottoprodotti derivanti dal processo di flottazione ad umido (riciclo acque di lavaggio, fanghi) ed a secco (polveri da impianto di filtrazione a maniche) nonché dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, quest'ultime molto probabilmente contaminate da solidi sospesi e sedimentabili ricchi di metalli."

Nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 26 gennaio 2012, veniva acquisita la nota dell'ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto prot. CO.GE.[VIA_001] del 26/01/2012, con cui comunicava che "Sulla base delle informazioni agli atti, al fine di rispondere compiutamente alla condizione ii posta dal parere in progetto, si ritiene che debba essere sviluppato idoneo piano di indagini ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. finalizzato alla qualità dei terreni e delle acque sotterranee".

Considerato:

- che trattasi di un impianto già realizzato ed ubicato in un area individuata come "Zona Industriale - C1" del Piano Regolatore vigente del Comune di Taranto;
- che sull'area interessata dall'impianto non gravano vincoli di cui al PUTT/P, né vincolo paesaggistico, idrogeologico, architettonico-archeologico e faunistico;
- i pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Taranto, dal Dipartimento di Prevenzione - SPESAL e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nonché il parere favorevole con condizioni dell'ARPA Puglia - Dipartimento di Taranto.

Ritenuto che:

- la Società dovrà ottemperare alle prescrizioni e condizioni previste nei pareri rilasciati dagli Enti interessati nel procedimento di che trattasi, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Per quanto sopra riportato, considerato e ritenuto,

alla luce della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente, degli elementi istruttori e dei pareri acquisiti, si sottopone quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento consequenziale.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
dott.ssa Fabiola Mangarella

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;
Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 5.02.1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia aggiornato e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

DETERMINA

1. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto relativo all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in agro di Taranto alla Via Appia Km 641, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate;
2. di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e che non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione, assenso, nulla-osta comunque denominati previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;
3. di precisare che la ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni e condizioni previste nei pareri rilasciati

dagli Enti interessati nel procedimento di che trattasi, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto;

4. di stabilire che la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione e smaltimento delle acque meteoriche, dotandosi di apposita autorizzazione allo scarico delle stesse ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 o gestirle ai sensi della parte IV dello stesso Decreto;

5. di precisare che la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materie di emissioni in atmosfera dotandosi di apposita autorizzazione;

6. di stabilire che le attività di recupero dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. n.186 del 05/04/2006;

7. di stabilire che la ditta dovrà realizzare intorno al perimetro dell'impianto idonea barriera perimetrale di mitigazione dell'impatto visivo ed acustico, realizzata con piantumazione arborea appartenente alla flora autoctona;

8. di stabilire che la ditta dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 01.03.1991 e dalla L.R. n. 03 del 12.02.2003 e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta con cadenza biennale a cura di tecnico abilitato;

9. di stabilire che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

10. di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;

11. di stabilire che la ditta dovrà provvedere al corretto allontanamento di scarti e residui di lavorazioni derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;

12. di stabilire che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;

13. di stabilire che la ditta dovrà verificare, a seguito della dismissione dell'attività, il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area e ripristinare lo stato dei luoghi;

14. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;

15. di notificare il presente provvedimento alla IKONA ITALIA S.r.l., con sede legale in Grottaglie (TA) alla Via Messapia n. 35/B, legalmente rappresentata dal sig. Sota Lefter nato a Risili-Vlora (ALB) il 19.09/1956;

16. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed

Ambiente;

17. di trasmettere, a cura del proponente, il presente provvedimento alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;

18. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

19. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente

dott. Angelo Raffaele Borgia
